



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Associato del Personale tra i Comuni di

BRUGNERA – CAVASSO NUOVO – PASIANO DI PN – PRATA DI PN

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2018

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Il giorno ventotto dicembre duemiladiciotto, alle ore 13.30, presso la sala della Giunta Comunale del Comune di Pasiano di Pordenone, si è riunita la Delegazione Trattante di parte Pubblica e di parte Sindacale con la presenza dei signori:

a) per la Parte Pubblica:

Presidente:

dott.ssa Rigo Cristiana – Segretario Comunale del Comune di Cavasso Nuovo



b) Per la parte Sindacale:

MUNNO Luca

CGIL F.P. - F.V.G.

DEL TIN Angelo

CISL F.P. – F.V.G.

ROBOTTI Riccardo



~~CISAL EE.LL.~~

DAL BEN Antonello

~~CISAL EE.LL.~~

ROSSO Patrizia

~~RSU~~

CISL FP Friuli Venezia Giulia
Sede: Via F.lli. Rosselli, 10 - 33043 Pasiano di Pordenone (PN)
Tel. 0433/470001 - Fax 0433/470002

Al termine della riunione le parti hanno concordato e sottoscritto il seguente Contratto Decentrato Integrativo.

Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Campo di applicazione.....	4
Art. 3 – Decorrenza e durata.....	4
Art. 3 – Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018.....	5
Art. 4 – Indennità.....	5
Art. 5 – Norme finali.....	5

A



Art. 1 – Finalità

1. A seguito della sottoscrizione in data 15/10/2018 del C.C.R.L. 2016-2018 le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione regionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine le parti convengono sulla durata annuale del presente C.C.D.I.A., dandosi atto che, in tal modo, il prossimo C.C.D.I.A., relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione di primo livello.
2. In questa prima fase, relativa agli ultimi mesi dell'anno 2018, la destinazione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa decentrata di cui all'art. 32 del C.C.R.L. 15/10/2018, sarà definita secondo la clausola di ultrattività del contratto decentrato.
3. Le parti si accordano nel garantire tutte le indennità spettanti nella misura non inferiore a quelle già precedentemente previste;
4. In considerazione di quanto sopra le parti convengono di rinviare la definizione dell'articolato economico normativo da effettuarsi entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 33 del CCRL 15/10/2018. A tal fine la convocazione del primo tavolo trattante dovrà avvenire entro il mese di febbraio 2019.
5. In caso di sopravvenute disposizioni di legge o di contratto collettivo regionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, le parti procederanno ad eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 2 – Campo di applicazione.

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3 – Decorrenza e durata.

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2018 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione.
2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio mediante affissione nella bacheca dei dipendenti e la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

5. Le parti si riservano di riaprire la contrattazione in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

Art. 3 – Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018.

1. Si prende atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale n. 484 del 10/12/2018 è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa decentrata, quantificato in euro 23.282,66=.
2. Le risorse di cui al punto 1) saranno utilizzate per il finanziamento dei seguenti istituti contrattuali:

ISTITUTO CONTRATTUALE	IMPORTO
Progressioni orizzontali già acquisite	12.329,76=
Produttività collettiva	6.819,75=
Lavoro straordinario elettorale	4.133,15=
TOTALE	23.282,66=

3. Le parti si danno reciproco atto che l'importo indicato quali progressioni orizzontali già acquisite è stato stimato tenendo conto del vigente piano dei fabbisogni di personale. Pertanto potrebbe subire variazioni in funzione delle dinamiche assunzionali dell'anno. Qualora dovessero verificarsi una destinazione inferiore per effetto di cessazioni di personale, eventuali relativi risparmi di risorse stabili alimenteranno le risorse variabili ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. 15/10/2018. Con l'importo stimato le parti danno atto che parte delle progressioni orizzontali pari ad euro 2,04= sono finanziate da risorse variabili ex art. comma 5 del C.C.R.L. 15/10/2018.
4. L'erogazione della produttività collettiva avviene sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo e/o di mantenimento e/o comportamentali, annualmente predeterminati, secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
5. In caso di sopravvenute disposizioni, soprattutto con riferimento al contenimento della spesa per il salario accessorio, la parte datoriale si impegna a porre in essere tutte le iniziative utili alla revisione del presente articolo.


Art. 4 – Indennità.



1. I nuovi istituti economici previsti dal CCRL 15/10/2018 riferibili alle indennità saranno trattati nella prima contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 e sin d'ora si conviene di fissare la decorrenza degli istituti a far data dal 1° gennaio 2019.
2. Per l'anno 2018 le indennità sono applicate nei valori e modalità stabilite dal CCDIA attualmente in vigore.

Art. 5 – Norme finali.

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e ai precedenti contratti di lavoro aziendali.



DICHIARAZIONE A VERBALE – CISL FP FVG – CISAL ENTI LOCALI FVG

La scriventi OOSS, ricordato che:

- la Corte dei Conti - Sezione per il Controllo Regione FVG, pur con delle raccomandazioni, con la delibera FVG/47/2018/CCR, di data 9 ottobre 2018, ha sancito la piena copertura finanziaria del rinnovo contrattuale CCRL 15/10/2018 (progressioni orizzontali, produttività e tutti gli altri istituti, indennità comprese);
- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018, si è pronunciata enunciando il seguente principio di diritto:

“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017”

- il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (“(...Omissis...) a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...Omissis...) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (...Omissis...)”), cui il CCRL 15/10/2018 fa riferimento, **“viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 12 comma 6 e seguenti della LR 37/2017”**, e NON di ente. Così dispone l’art. 32 del CCRL 15/10/2018.
- la relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi di CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico della Regione FVG (triennio normativo e economico 2016-2018), così recita: “(...Omissis...) I fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale degli Enti del Comparto, costituiti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 dell’ipotesi di contratto, **considerati nel loro complesso, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale**, devono rispettare il limite di cui all’articolo 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e ss. della legge regionale 37/2017 (...Omissis...)”
- la relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi di CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico della Regione FVG (triennio normativo e economico 2016-2018) precisa che : “(...Omissis...) Il calcolo delle quote stabili pro capite è stato elaborato prendendo quale riferimento la base dati 2016, sia in termini di dotazione di personale, che in termini di risorse stabili. Un tanto in coerenza con i limiti disposti dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della scelta di effettuare una riassegnazione delle risorse stabili a parità di risorse già



stanziare". Le risorse stabili sono quindi calcolate a livello di sistema integrato, senza incremento alcuno rispetto a quelle complessivamente in essere;


- **le risorse variabili sono state considerate nel loro insieme a livello di sistema di Comparto Unico e NON concorrono al limite di spesa di cui al D.Lgs. n. 75/2017**, essendo costituite dalle somme già disponibili nell'anno 2016, alle quali è stato aggiunto fino a tutto il 2020 un importo derivante da una parte dei risparmi della soppressione delle Province (vds D.G.R. n. 751/2018; art. 9 cc. 33 e ss. LR 44/2017; relazione tecnico-finanziaria dell'ipotesi di CCRL 2016-2018). Inoltre, la dichiarazione congiunta n. 2, apposta al CCRL 2016-2018, precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che nella determinazione dell'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili di cui all'articolo 32 del presente contratto, il valore di partenza medio, a cui è stato applicato l'incremento delle risorse di cui all'art. 12 c. 6 e ss. della L.R. 37/2017, è stato determinato partendo dal valore delle risorse variabili allocate ai Fondi per l'annualità 2016 e quantificate in complessivi 7.597.566 a livello di Sistema integrato del Pubblico Impiego Regionale e Locale"*. Non sussistono pertanto dubbi sulla effettiva copertura di tali risorse.
- la spesa delle varie indennità è stata calcolata a livello di singolo ente, che può liberamente disporre delle somme stanziate entro il limite di cui al D.Lgs. n. 75/2017 (stanziamento anno 2016), con facoltà di incrementare detto importo fino al 25%. **L'incremento fino al 25% trova copertura a livello di sistema di Comparto Unico con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione delle Province, e NON è soggetto al predetto limite di cui al D.LGS. n. 75/2017;**
- il **DECRETO LEGGE 135/2018, "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 14 c.m., all'art. 11 così recita:

"1) In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le




risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.”;

per non creare ulteriori disagi e ritardi nell'applicazione del contratto decentrato sottoscrivono il presente accordo sugli utilizzi, con l'avvertenza:

1) che la riduzione del Fondo - unilateralmente adottata dall'Amministrazione senza alcuna plausibile e valida giustificazione - viene considerata violazione contrattuale, con le relative conseguenze nei confronti dei soggetti responsabili;

2) che l'unilaterale riduzione del Fondo, autonomamente costituito dall'ente, non comporta in alcun modo rinuncia da parte dei lavoratori alla riscossione e alla ripartizione delle somme che l'art. 32 del CCRL 15/10/2018 mette a disposizione per la contrattazione decentrata.


ANGELA DEL TIN

